

Originale

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta in La Thuile, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanza consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle riunioni in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, con possibilità per il pubblico di seguire il Consiglio Comunale su apposita piattaforma digitale.

Sotto la presidenza del Sig. Ferraris Mathieu sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Ferraris Mathieu - Sindaco	Si
Praz Nicolas - Vice Sindaco	Si
Giacchetto Fabio Giorgio - Consigliere	Si
Bandito Dario - Consigliere	Si
Sorarù Manuel - Consigliere	Si
Guarino Laura - Consigliere	Si
Carradore Daniel Davide - Consigliere	Si
Lorenzetti Stefano - Consigliere	Si
Manfredi Christian Giovanni - Consigliere	Si
Jacquemod Mattia - Consigliere	Si
Sannazzaro Giuseppe - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alberto VAGLIO.

Il Presidente riconosciuto legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato inserito all'ordine del giorno.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alberto VAGLIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98: In ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della delibera. Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Alberto VAGLIO
Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 1, della L.R. n° 54/1998,	IL SEGRETARIO COMUNALE Alberto VAGLIO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco dichiarare che vengono mantenute le stesse aliquote già adottate nel 2023, con le relative agevolazioni. Continua sottolineando che è confermata anche la riduzione IMU in favore delle abitazioni destinate a foresteria. Conclude spiegando che è stato rinviato all'anno prossimo l'obbligo di prevedere le aliquote e le relative agevolazioni utilizzando un portale del Ministero che probabilmente vincolerà maggiormente i Comuni per le scelte delle agevolazioni da introdurre;

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2019 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 01/10/2020;
- il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2006;
- il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 09/07/2017;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 04/03/2021 con la quale, è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di La Salle e di La Thuile per la costituzione della sede di segreteria, ai sensi degli artt. 9 e 26 del r.r. 4/1999 attuativo;
- il decreto del Sindaco di La Salle n. 4 del 05/05/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario al dott. Alberto VAGLIO con decorrenza dal 06/05/2021;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06/02/2023 esecutiva ai sensi di legge, concernente *l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 e del DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per il triennio 2023/2025*;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 06/02/2023 esecutiva ai sensi di legge, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 07/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.LGS 18/08/2000 n. 267;

VISTI:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- l'articolo 12 dello Statuto Comunale, inerente alle competenze del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30 novembre 2018;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'articolo 175 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

- il Decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l’anno 2024 è ancora in fase di elaborazione e dovrà a sua volta essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l’anno 2024 entro il 31 dicembre 2023, per garantire agli Uffici un’immediata operatività nel 2024, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore e la Legge di bilancio 2024 ed i relativi provvedimenti collegati dovessero introdurre delle novità in materia di entrate locali tali da incidere sul bilancio di previsione approvato dal Comune;

CONSIDERATO che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l’art. 13, comma 15 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»;*

CONSIDERATO che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che, *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»*, il quale stabilisce che *«le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:*

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;*
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione .pdf»;*

CONSIDERATO che ulteriori novità in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, «a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»;*
- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che «in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;*
- art. 1, comma 764, secondo cui, «in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»;*

- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che *«le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«*individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*»;

CONSIDERATO che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

PRESO ATTO che l'articolo 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), introdotto dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che ha convertito con modificazioni il medesimo decreto-legge, ha stabilito, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della l. 160/2019, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, che l'obbligo di allegare il prospetto alla deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU decorre dall'anno d'imposta 2025;

RIFERITO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato del 30 novembre 2023, nel segnalare il posticipo all'anno 2025 di tale obbligo, evidenzia che:

- i prospetti inseriti a decorrere dal 22 settembre 2023, durante la fase sperimentale, non avranno alcuna valenza;
- per l'anno di imposta 2024, i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire tramite l'inserimento del testo della deliberazione stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- per l'anno di imposta 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023;
- in mancanza di una deliberazione approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n., 296 (Legge finanziaria 2007), le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 6 febbraio 2023 n. 4, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 4 agosto 2020 n. 48 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. B) del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/07/2017

ACQUISITO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

CON voti espressi in forma palese per alzata di mano sul testo di emendamento presentato

- Consiglieri presenti: 10
- Voti favorevoli: 10
- Voti contrari: /
- Astenuti: /
- Consiglieri votanti: 10

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI APPROVARE** le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le aliquote approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;

- **DI APPROVARE**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'IMU, come di seguito riportate:

Aliquote IMU 2024

Descrizione: TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	2 per mille
Immobili delle categorie C1 – C3 e A10 di proprietà o in affitto all'interno dei quali viene svolta attività lavorativa (documentata da sede indicata nella visura Camerale sede ai fini IVA).	4,6 per mille
Immobili delle categorie C1 – C3 e A10 di proprietà ma sfitti e non utilizzati	7,6 per mille
Altri fabbricati	9,4 per mille
Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10	7,6 per mille
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili concesse in comodato d'uso gratuito (aliquota pari allo 0,92 per cento e riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari di categoria A-2-3-4-5-6-7- (escluse categorie A/1-8-9), e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai <i>parenti in linea retta entro il primo grado</i> che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n.23;)	9,20 per mille
Immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, per un minimo di 5 mesi (ex art. 16 del regolamento comunale Imu) anche non consecutivi nel corso dell'anno e solo per i mesi di effettiva locazione, a condizione che copia dei suddetti contratti venga presentata o inviata all'ufficio tributi comunale entro il 31 dicembre dell'anno in cui si ha diritto all'agevolazione. Il numero massimo di immobili a cui sarà possibile applicare l'aliquota ridotta non potrà superare le 15 unità per ogni soggetto passivo d'imposta.	7,6 per mille
Immobili di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in uso gratuito con atto o scrittura privata registrati, a <i>parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado</i> che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica. L'agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di copia dell'atto o scrittura privata e di un'autocertificazione indicante il grado di parentela. Tale documentazione che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si ha diritto all'agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio tributi. La mancata presentazione della documentazione comporterà la non applicabilità dell'agevolazione;	5,0 per mille
Terreni agricoli	Esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/93	Esente

Beni merce	Esente
Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esente
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.	4,7 per mille
Per le unità immobiliari abitative locate ad uso foresteria di cat A (escluso l'A10) l'imposta è ridotta al 20%. Il modulo di comunicazione per l'applicazione della relativa riduzione da richiedere agli uffici comunali, deve essere obbligatoriamente presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si ha diritto all'agevolazione.	1,88 per mille

- **DI CONFERMARE**, le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:

- **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- **DI RISERVARSI**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio di quello per l'adozione del bilancio di previsione 2024;

- **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019;

- **DI TRASMETTERE** all'Ufficio Tributi la presente deliberazione per l'adempimento di cui al punto precedente;

- **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

Fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente
Ferraris Mathieu

Il Segretario Comunale
Alberto VAGLIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line dal _____ e vi rimarrà pubblicata sino al _____, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 bis e 52 ter della legge regionale n 54/1998.

La Thuile, li _____

Il Segretario Comunale
Alberto VAGLIO
